



**UNIONE EUROPEA
FESR**



**REPUBBLICA
ITALIANA**



**REGIONE
SICILIANA**



**PO FESR SICILIA
2014-2020**

Allegato 8

– circolare 029212 del 06/02/2019 Dipartimento Regionale Tecnico – Linee Guida per la definizione delle procedure di avvio e conduzione del processo delle opere pubbliche in Sicilia.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 029212 del 6 febbraio 2019

OGGETTO: Linee guida per la definizione delle procedure di avvio e conduzione del processo delle opere pubbliche in Sicilia.


A tutte le Stazioni Appaltanti della Regione Siciliana
A tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana
A tutti i Comuni della Regione Siciliana
Agli Enti pubblici sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana
Alla Presidenza della Regione Siciliana
Alla Segreteria Generale
Agli Uffici di Diretta Collaborazione degli Assessori Regionali
Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali
Ai Dirigenti Responsabili degli Uffici speciali
Alle sezioni provinciali dell'Ufficio Regionale per l'Espletamento delle Gare d'Appalto
Agli Uffici del Genio Civile dell'Isola

e p.c.

All'On.le Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità
All'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana

0. Premesse

Al fine di chiarire, in relazione alla specificità della normativa regionale, l'iter della progettazione delle opere pubbliche individuato dal **Codice dei Contratti** di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii, come recepito in Sicilia con legge n. 8/2016 modificativa della dalla l. r. 12/2011, appare opportuno rendere note le presenti linee guida redatte nell'ambito delle competenze che la stessa l. r. 12/2011 assegna al Dipartimento Regionale Tecnico.



Il Codice degli appalti (D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ed ii) ha introdotto innovazioni riguardanti il ciclo dell'opera pubblica.

Esso cristallizza una netta distinzione tra progettazione ed esecuzione dei lavori che ha rilevanti impatti nel processo che porta alla realizzazione dell'opera.

Nello schema sotto riportato sono state sintetizzate le principali fasi del processo riguardante la realizzazione di un'opera pubblica:

Fasi	D.LGS50/2016	
	Programma biennale servizi e forniture	Programma triennale lavori pubblici
Programmazione	Finanziamento dei servizi di progettazione	Finanziamento Lavori
Finanziamento	Indagini geologiche e geognostiche Verifica preventiva archeologica	Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Progettazione	Dibattito pubblico	Conferenza dei servizi
Approvazione	Rapporti di verifica e Verbale di Verifica	Validazione
Verifica e Validazione	Affidamento progetto	Affidamento Lavori
Affidamento		

L'effetto della distinzione tra progetto ed esecuzione dei lavori, insieme all'introduzione di altri nuovi istituti, quale ad esempio il dibattito pubblico, determinano in ciascuna delle su indicate fasi, una diversificazione di attività precedentemente previste "disgiunte" oppure "accorpate".

Ciò riguarda innanzitutto gli strumenti di programmazione ma anche "progettuali e di finanziamento.

Ad esempio la separazione del finanziamento della progettazione da quello dell'opera ha determinato l'introduzione del Programma biennale dei servizi e delle forniture, al cui interno troveranno collocazione anche i servizi di architettura e ingegneria.

Inoltre, l'accorpamento dello *studio di fattibilità* e *progetto preliminare* in *progetto di fattibilità tecnica ed economica* ha rafforzato l'esigenza di anticipare le attività di indagine (geologiche e archeologiche) rispetto allo stesso primo livello della progettazione, rivisitato appunto in progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Ed ancora, l'introduzione, per alcune opere, del dibattito pubblico sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica ha determinato comunque l'esigenza di anticipare parte delle procedure approvative esterne alla stazione appaltante, introducendo una prima conferenza dei servizi ex ante il dibattito pubblico.

Appare pertanto chiaro che il processo che porta alla realizzazione di un'opera pubblica non può più svilupparsi secondo i canoni suggeriti dal vecchio codice, ma vanno ricalibrati in relazione al quadro normativo in atto vigente.

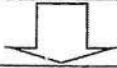
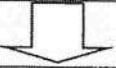
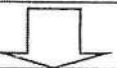

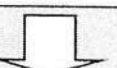
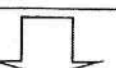
1. Il Workflow dell'opera pubblica


Il quadro normativo determina, in successione, una progressività dei livelli di approfondimento degli atti tecnico-amministrativi che corrispondono ad una progressività degli impegni di spesa, garantendo all'Amministrazione la possibilità di meglio modulare, rispetto al passato, la disponibilità delle risorse finanziarie.

Le macro attività sopra esaminate sono ovviamente tra loro interconnesse ed il complesso delle loro relazioni determina il ciclo dell'opera pubblica.

Di seguito si riporta il diagramma di flusso delle principali attività:



	FLUSSO DELLA PROGRAMMAZIONE	FLUSSO DELLA VERIFICA E VALIDAZIONE	FLUSSO DEL PROGETTO	FLUSSO DELLE APPROVAZIONI	FLUSSO DEGLI AFFIDAMENTI	FLUSSO DEL FINANZIAMENTO
						
Passo 1			Documento di indirizzo alla progettazione			
Passo 2	Programma biennale dei Servizi e delle Forniture					
Passo 3						Finanziamento dei servizi di ingegneria e architettura
Passo 4					Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (Progetto, studi, indagini, verifica, ecc)	
Passo 5			Progetto di Indagini geologiche e geognostiche			
Passo 6			Progetto di Verifica preventiva archeologica			
Passo 7						Finanziamento delle indagini e della verifica archeologica
Passo 8					Affidamento dei servizi di indagini e verifiche archeologiche	
Passo 9			Progetto di fattibilità tecnica ed economica			
Passo 10		Rapporti di Verifica (se previsto dal DIP)				
Passo 11				Conferenza dei Servizi		
Passo 12				Dibattito pubblico (se previsto)		
Passo 13	Programma Triennale delle opere pubbliche					
Passo 14			Progetto definitivo (Se previsto nel DPI)			
Passo 15		Rapporti di Verifica (se previsto dal DIP)				
Passo 16				Conferenza dei Servizi (se prevista nel DPI)		
Passo 17			Progetto esecutivo			



Passo 18		Rapporti di Verifica				
Passo 19				Conferenza dei Servizi e parere in linea Tecnica		
Passo 20		Verbale di Verifica finale				
Passo 21		Validazione				
Passo 22						Finanziamento dei lavori
Passo 23					Affidamento dei lavori	
Passo 24	REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA					

Il Codice con l'introduzione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ha definitivamente sancito come *necessarie* delle attività pre-progettuale che, in attesa dell'apposito decreto del M.I.T. d'intesa con il M.A.T.T.M. in corso di formulazione, sono per ora individuate principalmente nelle indagini geologiche e geognostiche nonché nella verifica preventiva archeologica, senza alcuna definizione dimensionale.

Tali attività devono essere precedute da almeno un importantissimo adempimento da parte del RUP della Stazione Appaltante, la predisposizione del Documento di Indirizzo alla progettazione (DIP), nel vecchio codice denominato Documento Preliminare alla Progettazione (DPP).

2. La fase iniziale – Il documento di indirizzo alla progettazione.

Senza la definizione del quadro delle esigenze, delle finalità e degli obiettivi specifici dell'opera, del suo dimensionamento fisico ma anche soprattutto economico-finanziario con la redazione del Quadro Tecnico Economico e dei riferimenti normativi, sarebbe impossibile non solo avviare l'attività progettuale e pre-progettuale ma anche inserire il progetto (ovvero il prodotto dei servizi di ingegneria e di architettura) all'interno del Programma biennale dei servizi in modo da poterle finanziare (con risorse proprie o trasferite da altri). Per esempio, nel caso di opere statali da forme di finanziamento ad hoc, come il Fondo unico per la progettazione o, ad esempio, le delibere C.I.P.E.

Infatti, il comma 5 dell'art. 23 del Codice stabilisce che (...) *il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione (...). Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali (...). Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione (...).*

Il documento in questione (DIP), come è evidente, si pone a monte della fase progettuale ed assume una funzione cardine a partire dalla quale si dispiega il ventaglio delle altre attività.

Il contenuto del DIP dovrà essere tale da permettere il corretto svolgimento dei servizi e quindi definire almeno: 1) gli obiettivi dell'opera, 2) il quadro delle esigenze, 3) la localizzazione, 4) i limiti di spesa con la determinazione del relativo Q.T.E., 5) la definizione delle modalità di esecuzione dei servizi e di espletamento interno all'amministrazione ovvero di affidamento esterno degli stessi.

Ciò consentirà il finanziamento dei servizi di ingegneria e di architettura, dal progetto di fattibilità tecnico economica ai successivi livelli di progettazione, delle indagini geologiche e geognostiche, delle verifiche archeologiche, della verifiche del progetto ex art 26 del codice.

I contenuti specifici del *Documento delle Indicazioni Preliminari* non sono stati normati dal D. lgs. 50/2016, tuttavia il *Documento Preliminare alla Progettazione* (in sostanza



nominalmente diverso) previsto dall'art. 15 del d. lgs. 163 disponeva ai comma 5, 6 e 7 quanto segue:

5. Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale:

- a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro;*
 - b) se per l'appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata;*
 - c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;*
 - d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;*
- 6. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:*
- a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;*
 - b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;*
 - c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;*
 - d) delle regole e norme tecniche da rispettare;*
 - e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;*
 - f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;*
 - g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;*
 - h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità ambientali;*
 - i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di*
 - l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;*
 - m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;*
 - n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.*

7. Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto relative alla predisposizione di tali documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice. I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all'identificazione e quantificazione dei bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall'articolo 128, comma 1, del codice. I documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli studi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.

E' tuttavia evidente che nell'ambito di un alleggerimento delle procedure amministrative alcune attività qui riportate, non specificatamente discendenti da norme, possono essere sintetizzate o non attuate secondo quanto il Responsabile del Procedimento determina nel Documento delle indicazioni preliminari che resta strumento indispensabile per l'avvio dell'opera pubblica.

3. La programmazione degli acquisti di beni e servizi nel nuovo codice

L'articolo 21 del d. lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) con il comma 1 ed i commi dal 6 al 9, introduce la questione della programmazione nel settore dei beni/servizi.

Secondo la norma le acquisizioni dei servizi di ingegneria e architettura dovranno risultare *nel programma biennale di forniture e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali, almeno per gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro*".



La redazione del *Documento delle Indicazioni alla progettazione* consentirà l'inserimento delle acquisizioni in questione nel *piano biennale degli acquisti di beni e servizi* e il loro successivo finanziamento, che dovranno essere affidate secondo le procedure previste dal codice.

Con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 è stato emanato il *Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, nonché del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*.

4. Le indagini

L'art. 23 comma 6 del d. lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. recita: *Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.*

Secondo la norma le acquisizioni dei servizi relativi alle indagini dovranno essere effettuate prima del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e pertanto risultare nel programma biennale di forniture e servizi.

La redazione del Documento delle Indicazioni alla progettazione consentirà l'inserimento delle acquisizioni dei servizi relativi alle indagini nel piano biennale degli acquisti di beni e servizi e il loro successivo finanziamento e affidamento.

5. Progetto di fattibilità tecnica ed economica

L'art. 23 comma 5 del d. lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. recita: *Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. (...) il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.*

Il corpus delle indicazioni che tale livello progettuale deve contenere, pertanto, non può che partire dalle indagini effettuate ai sensi dell'art. 23 comma 6 del d. lgs 50/2016, nonché dal contenuto minimo degli elaborati previsti da:

- 1) **Studio di fattibilità di cui al DPR 207/2010**, che all'art. 14 ancora in vigore così individua:



Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente:

- a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;*
- b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;*
- c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;*
- d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative;*
- e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.*

2) Progetto Preliminare di cui al DPR 207/2010, che all'art. 17 ancora in vigore così li individua:

- a) relazione illustrativa;*
- b) relazione tecnica;*
- c) studio di prefattibilità ambientale;*
- d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;*
- e) planimetria generale e elaborati grafici;*
- f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;*
- g) calcolo sommario della spesa;*
- h) quadro economico di progetto;*
- i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.*

2. I contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:

- a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:*
 - 1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;*
 - 2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19;*
- b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;*
- c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;*
- d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo.*

Gli articoli del DPR 207/2010 che vanno dal 18 al 23 dettagliano il contenuto de gli elaborati sopra elencati.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dovrà essere possibilmente munito di rapporti di verifica ex art. 26 del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. (non dal verbale di verifica finale previsto prima della validazione ai fini dell'appalto), che supportino le valutazioni del **dibattito pubblico** se previsto dal DPCM n. 76/2018 redatto in forza delle previsioni del D. lgs. 50/2016 e



della Conferenza dei Servizi convocata per i pareri di competenza al fine dell'inserimento dell'opera nel piano triennale dei lavori pubblici.

6. Il programma triennale dei lavori pubblici

L'articolo 21 del d. lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii., con i comma 1 e 2 precisa che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici.

La redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica consentirà l'inserimento dei progetti di opere pubbliche nel programma triennale in questione, il loro successivo finanziamento ed il loro affidamento secondo le procedure previste dal codice.

Con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 è stato emanato *il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, nonché del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.*

7. Il progetto definitivo

Il progetto definitivo si basa sul progetto di fattibilità tecnica ed economica e ne diviene il naturale approfondimento tecnico; l'art. 24 comma 5 del d. lgs 207/2010 e ss. mm. ed ii., ancora in vigore, dispone:

1. *Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.*

2. *Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:*

- a) relazione generale;*
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;*
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;*
- d) elaborati grafici;*
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;*
- f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);*
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;*
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;*
- i) piano particellare di esproprio;*
- l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;*
- m) computo metrico estimativo;*
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;*
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).*

3. *Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 30, il progetto è corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità*



indicate all'articolo 43 nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell'offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalità di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, del codice.

Gli articoli del DPR 207/2010 che vanno dal 25 al 32 dettagliano il contenuto degli elaborati sopra elencati.

Il progetto definitivo, dovrà essere possibilmente munito di rapporti di verifica ex art. 26 del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. (non dal verbale di verifica finale previsto prima della validazione ai fini dell'appalto), che supportino le valutazioni della Conferenza dei Servizi convocata per i pareri di competenza.

Il livello di progettazione in questione, come del resto quello di fattibilità tecnica ed economica, in base alla pianificazione dell'opera prevista nel *Documento delle indicazioni alla progettazione*, può essere unificato al livello di progettazione esecutiva.

Infatti, l'art. 23 al comma 4 del d. lgs 50/2016, dispone: *La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.*

8. Il progetto esecutivo

Il progetto esecutivo si basa sul progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o sul progetto definitivo e ne diviene il naturale approfondimento tecnico finale, l'art. 33 comma 5 del d. lgs 207/2010 e ss. mm. ed ii., ancora in vigore, dispone:

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione generale;*
- b) relazioni specialistiche;*
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;*
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;*
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;*
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;*
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;*
- h) cronoprogramma;*
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;*
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;*



m) piano particellare di esproprio.

Gli articoli del DPR 207/2010 che vanno dal 34 al 43 dettagliano il contenuto degli elaborati sopra elencati.

Il progetto esecutivo, dovrà essere necessariamente munito di rapporti di verifica ex art. 26 del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., che supportino le valutazioni della Conferenza dei Servizi convocata per i pareri di competenza e successivamente da verbale di verifica finale.

9. L'affidamento dei lavori

Le procedure di affidamento dei lavori sono chiaramente indicati dal codice (d. lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.), si richiama qui la Delibera n. 437 del 9 maggio 2018 per indicare il livello di progettazione necessario per l'affidamento di una concessione di lavori, emanata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Adunanza del 9 maggio 2018.

Per talune fattispecie, infatti, la normativa in vigore consente l'appalto di lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In tali casi il processo di realizzazione dell'opera pubblica di cui si è trattato dovrà necessariamente subire elisioni e adattamenti dei passaggi indicati.

Incidentalmente si rileva, ad esempio, come nel caso di affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, le operazioni di verifica ex art. 26 del d. lgs 50/2016, non esistendo progettazione di livello sufficientemente verificabile, sono rinviate dalla fase di pre-validazione alla fase di pre-realizzazione dell'opera ai sensi del comma 2 dell'art. 26 dello citato codice, che così recita:

La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

Laddove con affidamento della progettazione è da intendersi l'affidamento sia della progettazione definitiva che della progettazione esecutiva al concessionario.

Le presenti Linee Guida saranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico e ne sarà data comunicazione sulla G.U.R.S.

Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Lizzio

